



**OR.S.A.**

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

**SETTORE TRASPORTI**

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: [www.sindacatoorsa.it](http://www.sindacatoorsa.it)

E-mail: [sg.orsatrasporti@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsatrasporti@sindacatoorsa.it)

**La battaglia di ORSA Trasporti per il ripristino dei limiti pensionistici dei ferrovieri**

## **Alla Camera un primo importante risultato**

Una proposta di Legge, 3000 firme, una petizione alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Alla fine l'impegno del Sindacato per una battaglia di equità e giustizia ha prodotto un primo importante risultato.

Nella seduta del 6 novembre la XI Commissione Lavoro della Camera ha emendato la prima stesura del Disegno di Legge sulla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ed in particolare per le disposizioni concernenti i requisiti per il personale ferroviario.

La proposta riguarda, dunque, i profili professionali originariamente interessati al pensionamento anticipato, confermando tale beneficio per tutto il personale operante nelle Imprese Ferroviarie e nelle Imprese dei gestori delle Infrastrutture Ferroviarie con le mansioni di *addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto*. Inoltre la previsione di Legge estende il diritto ad andare in pensione anche nei casi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni in presenza di determinati limiti contributivi e di servizio.

OR.S.A. Trasporti, che ha condotto una strenua battaglia su questo tema, esprime soddisfazione per le decisioni assunte in sede parlamentare ricordando – comunque – che questo primo, importantissimo risultato deve ora trovare conferma dall'esame della competente Commissione del Senato e l'orientamento positivo della Ragioneria di Stato per la necessaria copertura di bilancio.

Manterremo alta l'attenzione sull'iter parlamentare di approvazione di questa proposta di Legge che confermiamo essere per il Sindacato una battaglia fondamentale per riconoscere ai ferrovieri dell'esercizio il giusto riconoscimento della gravosità, pesantezza e atipicità del proprio lavoro.

Per queste ragioni continua la raccolta firme a sostegno del Disegno di Legge 985, presentato alla Commissione Lavoro del Senato e che si caratterizza per una omogeneità con le proposte uscite dalla Commissione della Camera.

Roma, 8 novembre 2013

***La Segreteria Generale OR.S.A. – TRASPORTI***

**Si allega stralcio dei lavori della XI Commissione permanente della Camera – seduta del 6.11.'13**

Camera dei Deputati  
XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(Lavoro pubblico e privato)

Stralcio del COMITATO RISTRETTO

seduta di Mercoledì 6 novembre 2013

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico *anticipato*. (Testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo).**

**EMENDAMENTI**

ART. 3.

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).*

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, ~~il personale addetto alla condotta dei treni delle imprese ferroviarie~~ **il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto** consegue il diritto alla pensione **anticipata** al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni ~~effettivi da addetto alla condotta~~ **effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.**

2. ~~Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.~~ **Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.**

3. ~~Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle imprese ferroviarie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.~~ **(Soppresso)**

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi ~~1, 2, e 3~~ **1 e 2** del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «~~con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di manovra delle imprese ferroviarie~~»-**“ con esclusione dell'applicazione del comma 10 al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto”.**